



1132/14

**ESENTE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto  
FINANZIAMENTO  
POBBI CO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20997/2012

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. M32

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FRANCESCO TRIFONE - Primo Pres.te f.f. - Ud. 28/05/2013
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione - PU
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
- Dott. ANTONIO IANNIELLO - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20997-2012 proposto da:

A. S. titolare dell'omonima ditta  
 individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.  
 AVEZZANA 8, presso lo studio dell'avvocato GRASSI  
 PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente  
 all'avvocato PETITTO MARCELLO, per delega a margine del  
 ricorso;

2013

341

- ricorrente -

**contro**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del  
Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope  
legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 107/2011 della CORTE D'APPELLO  
di CALTANISSETTA, depositata il 30/07/2011;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO  
TRAVAGLINO;  
udito l'Avvocato Paolo GRASSI;  
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## I FATTI

Il tribunale di Caltanissetta, con sentenza confermata dalla locale Corte di appello, declina la giurisdizione del G.O. in relazione ad una controversia avente ad oggetto il pagamento della seconda *tranche* di un finanziamento pubblico erogato dal Ministero dell'Economia alla ditta artigiana A. nell'ambito di un Patto Territoriale della Provincia di Caltanissetta.

Secondo il convincimento espresso dai giudici di merito, la revoca del finanziamento (*rectius*, la sospensione della erogazione in difetto di un provvedimento definitivo ed in presenza della corresponsione di soli acconti, non essendo nella specie mai intervenuto un formale provvedimento di revoca amministrativa) comportava l'esercizio di scelte discrezionali della P.A., vertendosi in tema di programmazione negoziata in base alla quale il Ministero del Tesoro e del Bilancio aveva emesso un decreto di concessione di un finanziamento diviso in tre rate annuali (di cui soltanto la prima concretamente erogata, e le altre sospese per inadempimento del beneficiario) in via meramente provvisoria, nelle more delle successive verifiche e dei successivi controlli da espletarsi a cura della P.A..

Non essendo stato emesso il provvedimento definitivo di concessione del contributo, il relativo procedimento doveva, pertanto, ritenersi interrotto, con conseguente devoluzione della *potestas iudicandi* sulla questione al giudice amministrativo.

La sentenza della corte territoriale è stata impugnata da S.A.

con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di gravame, suddiviso in tre sub-motivi e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell'economia.

L'avv. Paolo Grassi, difensore di parte ricorrente, ha inoltre depositato osservazioni scritte, ex art. 379 c.p.c., all'esito delle conclusioni rassegnate dal P.G. alla pubblica udienza.

## LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

**Con il primo ed unico motivo**, si rappresentano questioni *attinenti alla giurisdizione e, in particolare, erronea individuazione della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo e violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art.360 n. 3 c.p.c.*

Il motivo viene poi articolato nelle ulteriori censure:

1. di travisamento degli atti e fatti di causa e inesistenza di provvedimento ministeriale di revoca del contributo concesso alla ditta A. ai fini dell'affermazione della giurisdizione amministrativa, con violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.;
2. di assenza della necessità di utilizzo di un potere valutativo discrezionale della P.A. in ordine all'erogazione delle successive rate del contributo per avvenuta verifica della conformità degli investimenti realizzati e assenza di un affievolimento del diritto soggettivo al pagamento delle rate richieste in via ingiuntiva davanti al G.O. ai fini dell'affermazione della giurisdizione amministrativa con violazione dell'art. 113 c.p.c.;
3. di erronea riconduzione, ai fini dell'affermazione della giurisdizione amministrativa tra i patti di seconda generazione del Patto Territoriale della Provincia di Caltanissetta relativo alla ditta A. e conseguente erronea affermazione di un mero interesse legittimo di tale ditta derivante da una ulteriore necessità di valutazione discrezionale esclusa dalla normativa relativa ai Patti di prima generazione come quello de quo con violazione dell'art. 113 c.p.c. e della legge 341/1995 e delle delibere CIPE 10.5.1995, 12.11.1995 e 12.7.1996;

La complessa doglianza è privo di pregio in ogni suo aspetto.

Quanto alla censura sub 1, essa, prima ancora che infondata nel merito (la questione dell'impugnazione del provvedimento di revoca, difatti, appare ininfluenza ai fini del decidere, alla luce del *dictum* di cui a Cass. ss. uu. 18630 del 2008, che riconduce, nella sostanza, il potere giurisdizionale del G.A. alla questione della formazione conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di un contributo, in una vicenda del tutto analoga al caso di specie, al di là ed a prescindere dal concreto esercizio del potere di revoca) risulta inammissibile in rito, atteso che il mezzo di impugnazione esperibile avverso presunti vizi di travisamento del fatto da parte del giudice del merito sarebbe dovuto essere non il ricorso per cassazione, bensì la revocazione, ex art. 395 c.p.c..

La *censura sub 2* appare infondata alla luce della costante (e condivisibile) giurisprudenza del C.d.S. (sentenza n. 741 del 2011, *ex aliis*), opportunamente richiamata dalla corte territoriale in motivazione, alla luce della quale la cognizione delle controversie connesse alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi intercorsi tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. *ex lege* 7.8.1990, n. 241. La formazione e l'esecuzione di un patto territoriale - salva l'ipotesi in cui il finanziamento non sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. risulti demandato il solo compito di verificare l'esistenza dei relativi presupposti senza poter procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'*an*, il *quid* e il *quomodo* dell'erogazione (ipotesi, nella specie, implicitamente quanto inequivocamente esclusa dal giudice del merito, con apprezzamento di fatto esente da vizi logico-giuridici) - si traduce, nella sua più intima sostanza, in una adozione, da parte della P.A., di decisioni discrezionali circa la corretta allocazione di risorse finanziarie il cui contenuto implica necessariamente l'esercizio di una valutazione di opportunità (anche) funzionale, *id est*, di un sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione e diacronicamente venuti meno, in tutto o in parte, nel caso di specie. Non appare pertanto predicabile la declamata "assenza di un potere valutativo discrezionale della P.A. in ordine alle erogazioni successive del contributo" concesso alla ditta oggi ricorrente, attesa la natura stessa del patto territoriale, la cui formazione ed esecuzione si traduce nell'adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzionali afferenti alla corretta allocazione - su di un piano non soltanto genetico, ma anche funzionale - di risorse finanziarie destinate ad una programmazione negoziata che vede coinvolti in egual misura soggetti pubblici e privati. La concessione del finanziamento, non soltanto in via provvisoria, ma anche in sede definitiva (*id est* attraverso la corresponsione dell'intera somma originariamente oggetto della statuizione amministrativa) postula la *sussistenza* e la *persistenza* di un potere amministrativo incompatibile con la cognizione giurisdizionale dell'AGO.

Non diversa sorte può essere riservata *all'ultima doglianza* rappresentata a questa Corte da parte ricorrente, in ordine ad una pretesa, erronea

riconduzione della odierna vicenda, *quoad iurisdictionis*, ai Patti cd. "di seconda generazione", mentre la natura di Patto di prima generazione ("l'ultimo dei dodici", come sostenuto ai ff. 21-22 del ricorso) dell'erogazione attribuita alla ditta A. sarebbe risultata idonea ad escludere ogni ulteriore necessità di valutazione discrezionale da parte della P.A.

La censura si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto che la vicenda sottoposta al suo esame fosse perfettamente riconducibile, in punto di principio, al *dictum* di cui a Cass. ss.uu. 18630/2008, che, al di là ed a prescindere dal dato numerico del patto, esclude *tout court* la giurisdizione del G.O. volta che la controversia attenga alla fase di formazione, conclusione o esecuzione del patto medesimo, in una dimensione di opportuna sintesi e di opportuna univocità di soluzioni in punto di giurisdizione che ne eviti un inutile e defatigante frazionamento, in presenza di un persistente potere valutativo discrezionale della P.A. che non può essere ragionevolmente escluso, e come nella specie rinvenuto e riconosciuto da parte del giudice di merito, diversamente dall'ipotesi (pur considerata, e legittimamente esclusa, al folio 6 della sentenza impugnata) della attribuzione *ex lege* della sovvenzione e dell'assenza di poteri di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Non colgono, pertanto, nel segno le ulteriori argomentazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente in replica alle conclusioni del PG di udienza.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.


Liquidazione come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi euro 20200, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, li 28.5.2013

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ESTENSORE

